

UFFICIO PER LE ELEZIONI  
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO  
PRECISAZIONI SU INSEDIAMENTO E COMPOSIZIONE SEGGIO ELETTORALE

L'UFFICIO PER LE ELEZIONI

VISTA

la L.R. 26 febbraio 2007 n. 1 e ss.mm., recante “*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali*”;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 31 marzo 2021 n. 2, “*Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche. Abrogazione della deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19*”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 4 settembre 2023, n. D00028, *Convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo degli enti di area vasta nel Consiglio delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche*;

TENUTO CONTO

che la sopracitata Deliberazione n. 2/2021 all’articolo 7, prevede:

- comma 1: “*Il Presidente del consiglio comunale dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, entro il quindicesimo giorno antecedente il giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale di cui all’articolo 2, comma 1, provvede alla convocazione dell’assemblea consiliare con funzioni di seggio elettorale*”;
- comma 2 lettera a): “*la composizione del seggio elettorale formato dal Presidente del Consiglio comunale con funzioni di Presidente e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze*”.

PRECISA CHE:

1. il Presidente del Consiglio comunale, ovvero il Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti salvo differente previsione dello Statuto comunale, al momento dell’inizio delle operazioni di voto, non deve verificare la presenza del numero legale in quanto (secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 lettera c) della DCR n. 2/2021) “*(...) trattandosi di seduta con funzioni di seggio elettorale, non necessita della presenza del numero legale*”;
2. il Presidente del Consiglio comunale, ovvero il Sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti salvo differente previsione dello Statuto comunale, nel caso in cui, all’orario di inizio delle operazioni di voto, non sia presente uno degli scrutatori indicati nell’atto di

convocazione del seggio (art. 7, comma 2, lettera a) della DCR n. 2/2021), può procedere alla sostituzione con altro consigliere presente al momento dell'insediamento dello stesso.

Ufficio per le elezioni del Cal  
*Il Presidente*  
*f.to Fabio Sannibale*